



Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia,
composto dai signori:

- 1) Dott. Guido Librino Presidente
- 2) Dott. Tania Hmeljak Giudice Deleg.
- 3) Ing. Giovanni Di Trapani Componente tecnico

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/2012 del R.G. Acq. di questa
Corte di Appello, promossa in questo grado

da

[REDACTED], rappresentato
e difeso dagli avvocati [REDACTED], [REDACTED] e
[REDACTED], elettivamente domiciliato ai fini del giudizio
presso lo studio di quest'ultimo, a Palermo via [REDACTED]

Ricorrente

contro

Comune di Palermo (C.F. 80016350821), in persona del sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna M.
Impinna, presso il cui ufficio, sede dell'Avvocatura comunale, sito in
Palermo, piazza Marina n. 39, è elettivamente domiciliato ai fini del
giudizio;

Resistente

✓

Sentenza [REDACTED]
N. [REDACTED]
anno 2015
R.G. [REDACTED]
Cron. [REDACTED]
Refer. [REDACTED]
In dec. il [REDACTED]
Decisi il [REDACTED]
Deposit. il [REDACTED]
Oggetto [REDACTED]

decur

fl.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliati ai fini del giudizio nei suoi studi siti a Palermo in via Alcide De Gasperi n. 81;

Chiamato in causa **A.M.A.P. s.p.a.** (P.I. 04797200823), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Fidenzio ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso l'Ufficio Affari Legali dell'A.M.A.P. in Palermo via Volturmo n. 2;

Chiamata in causa **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a.** (già **U.G.F. ASSICURAZIONI s.p.a.** (P.I. 02705901201), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Anselmo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Palermo via Croce Rossa n. 308;

Chiamata in causa **ALLEANZA TORO s.p.a.** (già **Toro Assicurazioni s.p.a.**) (P.I. 13432270158), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato De Giacomo, presso il cui studio, sito a Palermo, via Messina n. 15, elegge domicilio;

Chiamata in causa **ALLIANZ s.p.a.** (P.I. 05032630963), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Di Liberto, presso il cui studio, sito a Palermo, via Ferdinando Di Giorgi n. 20, elegge domicilio;

Chiamata in causa

A.M.I.A. s.p.a.

Chiamata in causa contumace

Conclusioni per il ricorrente:

Voglia il Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento o declaratoria, *contariis reiectis*, così giudicare: **IN VIA PRINCIPALE:** accertare e dichiarare che il Comune di Palermo è responsabile dell'esondazione del canale Papireto avvenuta in Palermo nel gennaio 2006, meglio descritto nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio n. 15746/2009 R.G. innanzi al Tribunale Civile di Palermo, già prodotto quale doc. 1, e dei danni riportati dal Sig. [REDACTED] titolare del [REDACTED], con sede commerciale in [REDACTED]; per l'effetto, condannare il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di Euro 844.682,210 oltre agli ulteriori danni patrimoniali subiti da quest'ultimo, per tutti i titoli e le causali di cui sopra, come qualificati in narrativa dell'atto di citazione, già prodotto quale doc. 1, o in quella diversa somma che risulterà dovuta, o si riterrà di giustizia, all'esito dell'istruttoria, oltre la rivalutazione monetaria della somma liquidata, in relazione all'aumento del costo della vita, secondo i dati ISTAT, oltre interessi legali dal fatto al soddisto. **IN OGNI CASO** Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario 12,50%, IVA (21 %), se dovuta, e C.P.A. (4%). **IN VIA ISTRUTTORIA** ammettere prova per testi con i responsabili della protezione Civile e dei Vigili del fuoco di Palermo intervenuti in occasione dell'esondazione del canale Papireto, e con altri che ci si riserva di indicare negli assegnandi termini di legge; disporre la consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare la natura e l'entità

dei danni riportati dal Sig. [REDACTED], titolare del [REDACTED] con sede commerciale in Palermo, [REDACTED] nonché la compatibilità di detti danni con la dinamica descritta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 15746/2009 R.G.

Conclusioni per il Comune resistente:

Voglia l'ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque, disattesa ogni contraria istanza. eccezione e difesa: per l'ipotesi che i soggetti suddetti non si costituiscano in giudizio, differire l'udienza di prima comparizione, concedendo al Comune di Palermo congruo termine per chiamare in giudizio l'Assessorato Regionale ai LL.PP., la Toro Assicurazione, l'AMAP spa, l'A.M.I.A. spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nei termini dell'art. 136 bis c.p.c. Nel merito, in via graduata, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto in capo al Comune di Palermo, disponendone l'estromissione dal giudizio; Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può addebitarsi al Comune di Palermo nel sinistro per cui è causa, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti del Comune medesimo; ritenere e dichiarare l'Assessorato Regionale ai LL.PP. e/o l'AMAP spa e/o l'AMIA spa quali soggetti legittimati passivamente, e dotati di titolarità del rapporto; in subordine, ritenere e dichiarare l'obbligo dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità dell'AMAP spa e dell'AMIA spa di tenere indenne il Comune di Palermo dalle domande spiegate contro l'Amministrazione, e, in ogni caso, di rimborsare al Comune stesso tutte le somme che dovesse essere condannato a corrispondere, per qualsiasi titolo, anche in ipotesi di contestuale condanna. In subordine, ritenere e dichiarare l'obbligo della Toro Assicurazione di

tenere indenne il Comune di Palermo dalla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, e, in ogni caso l'obbligo di rimborsare al Comune stesso tutte le somme che, a qualsiasi titolo, il Comune dovesse essere condannato a corrispondere all'attore anche in ipotesi di contestuale condanna, oltre interessi dal pagamento all'effettivo soddisfo, condannando la Toro Assicurazione al pagamento delle relative somme in favore del Comune; Ritenere e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese; Ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore e in misura preponderante, e conseguentemente ridurre l'entità del risarcimento, in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. In ogni caso, condannare l'Assessorato Regionale alla Infrastrutture e alla Mobilità, la Toro Assicurazioni, l'AMAP spa e l'AMIA spa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere al Comune di Palermo tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovesse essere condannato a pagare all'attrice, anche in ipotesi di contestuale condanna, oltre interessi dal pagamento all'effettivo rimborso. Statuire, conseguentemente, in ordine alle spese.

Conclusioni per l'Assessorato regionale:

Si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.

Conclusioni per l'AMAP:

Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa; Ritenere e dichiarar che nessuna responsabilità può addebitarsi all'AMAP nel sinistro per cui è causa. Ritenere e dichiarare l'obbligo del Comune di Palermo e dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità a tenere indenne l'Amap Spa da tutte le domande spiegate dal ricorrente ed in ordine statuire di conseguenza. In via del tutto subordinata condannare la UGF Ass.ni Spa perché in virtù della

copertura assicurativa, obbligata a tenere indenne l'Amap Spa dalle pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente e(o) rimborsare l'Amap stessa delle somme tutte, che in caso di condanna andrebbe a corrispondere oltre, interessi dal pagamento all'effettivo soddisfo. Il tutto con salvezza di ogni altri diritto nella forma più ampia ed assoluta. *Salvis juribus late.*

Conclusioni per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:

Rigettata ogni contraria domanda eccezione e difesa: preliminarmente ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 2952, comma 3 c.c., prescritto nei confronti della UGF Assicurazioni S.p.a. il diritto dell'AMAP S.p.a. alla garanzia assicurativa derivante dalla polizza n.37812402 del 31/01/2004 e, conseguentemente, estromettere la Unipol Ass.ni S.p.a. dall'odierno giudizio, ovvero adottare ogni conseguente statuizione di rito e con vittoria di spese di lite; sempre in via preliminare e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare per le ragioni esposte in premessa, la non operatività nel caso di specie della garanzia assicurativa derivante dalla polizza n.37812402 del 31/01/2004, giusto "Plico B" allegato alle "Condizioni Generali di Polizza", paragrafo 2 "Esclusioni Aggiuntive e Precisazioni" art.2, citato e, conseguentemente, estromettere la UGF Ass.ni S.p.a. dall'odierno giudizio, ovvero adottare ogni conseguente statuizione di rito e con vittoria di spese di lite; nel merito e senza recesso dalle superiori difese ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, infondata in fatto ed in diritto la chiamata in garanzia dell'AMAP S.p.a. da parte del Comune di Palermo, con declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'assicurata AMAP ed estromissione della stessa dal giudizio, unitamente alla Unipol Assicurazioni S.p.a, ovvero con adozione di ogni conseguente

statuizione di rito e con vittoria di spese di lite; In subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare il Comune di Palermo responsabile dell'evento dannoso per cui è causa, statuendone la condanna al ristoro dei danni in favore di parte attrice in subordine e sempre nel merito, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa infondate in fatto ed in diritto le domande attoree e, comunque, la responsabilità esclusiva e/o prevalente ex art.1227 c.c. dell'attore medesimo per i fatti e le conseguenze del sinistro de quo, con conseguente rigetto, totale e/o in subordine parziale delle domande attoree; in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare eccessiva ed infondata, oltre che unilaterale e priva di riscontro probatorio la quantificazione del danno effettuata *ex adverso*, con conseguente rigetto, totale e/o in subordine, ove ammessa a ristoro parziale la domanda attorea, liquidarla solo nella parte fondata in fatto, legittima in diritto e processualmente fornita da idoneo riscontro probatorio, rigettandola per il resto. Con vittoria di spese di lite.

Conclusioni per ALLEANZA TORO:

Reiectis adversis; Nel merito, in via principale, per le ragioni tutte sopra esposte, rigettare la domanda dell'attore nei confronti del Comune di Palermo e, conseguentemente, ritenere assorbita la domanda di garanzia di quest'ultimo nei confronti della concudente. In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia del Comune di Palermo nei confronti della concudente, ritenendo inoperativa la chiesta garanzia assicurativa in ordine ai danni richiesti dall'attore. In ulteriore subordine, ritenere prescritto il diritto del Comune di Palermo ad essere assicurativamente garantito in ordine ai danni richiesti dal ricorrente. In ogni caso, liquidare i danni effettivamente subiti dal ricorrente, riconducendo il risarcimento in rapporto alla prevalente responsabilità dello stesso ed escludendo il risarcimento



di quei danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza. In via di regresso e surroga, nel caso la scrivente, nei limiti della garanzia come sopra dovuta, venga condannata a tenere indenne l'assicurato in ordine ad una sua condanna solidale nei confronti del ricorrente, graduare le colpe dei coresponsabili, determinandone le rispettive gravità nonché l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, precisando, ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra gli stessi, l'obbligo di ciascuno. Condannare, pertanto, i condebitori a rimborsare alla concludente quanto la stessa, in via solidale, nei limiti della garanzia assicurativa, avrà pagato in più all'assicurato, o direttamente nei confronti del terzo danneggiato, rispetto all'entità delle conseguenze riferibili al grado di colpa dell'assicurato medesimo. Con riserva di ulteriori domande, eccezioni e richieste istruttorie, anche in rapporto alle difese avversarie. Con vittoria di spese ed onorari.

Conclusioni per ALLIANZ s.p.a.:

Rejectis adversis; Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande spiegate in danno dell'AMIA s.p.a. in amministrazione straordinaria, per i motivi dedotti in narrativa; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Palermo e conseguentemente dell'AMIA s.p.a. in amministrazione straordinaria; In ordine alla domanda di manleva spiegata dall'AMIA in amministrazione straordinaria, si eccepisce l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza n. 054158667, per ciascuno dei motivi indicati e dedotti in narrativa; In ogni caso, dichiarare la prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza sopra richiamata; In linea del tutto subordinata, applicare la *franchigia* di cui alla citata polizza; In linea ancor più subordinata, contenere l'eventuale condanna dell'Allianz nei limiti di polizza e segnatamente in quello del massimale

(€3.000.000,00); In ogni caso dichiarare la compensazione parziale del credito vantato dall'Allianz nei confronti di AMIA, pari ad € 304.983,03 con il controcredito scaturente dalla (eventuale) somma che Allianz dovrà corrispondere in favore del Sig. [REDACTED] a titolo risarcitorio; Nel merito, dire e dichiarare che nessuno dei danni lamentati e dedotti nell'atto introduttivo del giudizio è riconducibile all'AMIA, dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva; Dire e dichiarare che tali danni sono riconducibili a caso fortuito e/o a fatto e al colpa del Comune di Palermo e/o dell' Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; In ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'AMIA s.p.a. in amministrazione straordinaria in ordine alle domande spiegate contro di essa dal Comune di Palermo e per l'effetto dichiarare assorbite le domande di garanzia proposte nei confronti dell'odierna comparente; Nel merito, rigettare tutte le domande spiegate contro l'AMIA, perché infondate in fatto ed in diritto e quindi dichiarare assorbite le domande di garanzia azionate nei confronti dell'odierna comparente; Nel merito, rigettare tutte le domande spiegate contro l'AMIA, perché infondate in fatto ed in diritto e quindi dichiarare assorbite le domande di garanzia azionate nei confronti dell'odierna comparente; In linea ancora più subordinata, nella non temuta ipotesi di condanna dell'AMIA s.p.a. in amministrazione straordinaria al risarcimento del danno in favore del Sig. [REDACTED] applicare la garanzia di cui alla polizza in questione in favore dell'assicurato AMIA, previa detrazione dell'importo di € 22.500,00, come contrattualmente stabilito; Infine, dichiarare che l'eventuale pagamento della somma risarcitoria eseguito dall'odierna comparente per conto del proprio assicurato (AMIA), legittima l'Allianz ad esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e/o

Comune di Palermo, per la parte corrispondente alla gravità della colpa imputabile ad essi, tenendo conto dell'entità delle conseguenze derivatene in capo al Sig. [REDACTED]; Conseguentemente, condannare l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici in persona dell'assessore pro-tempore, e/o il Comune di Palermo in persona del suo Sindaco pro-tempore, a rimborsare all'odierna comparsa le somme pagate oltre le quote di corresponsabilità dell'assicurato in proporzione alla quota di loro responsabilità, con gli interessi dall'esborso al soddisfo e gli altri accessori di legge, previo accertamento della graduazione delle colpe e della relativa ripartizione interna delle responsabilità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per riassunzione, notificato il 18/19.01.2012, C [REDACTED] G [REDACTED], in qualità di titolare dell' [REDACTED] impresa [REDACTED], ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale delle Acque il Comune di Palermo, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'AMAP s.p.a., la UNIPOSAI Assicurazioni, l'ALLEANZA TORO Assicurazioni, l'ALLIANZ Assicurazioni e l'AMIA s.p.a.

Ha esposto che aveva convenuto il Comune di Palermo innanzi al Tribunale di Palermo, con citazione notificata il 6.11.2009, deducendo che i locali dell'esercizio commerciale sito in Palermo, [REDACTED], di cui è proprietario, avevano subito danni - quantificati in € 844.672,210 - a seguito di infiltrazioni ed allagamenti verificatisi per un periodo di circa tre mesi, a partire dal gennaio 2006, conseguenti all'esondazione del canale Papireto, in occasione delle abbondanti precipitazioni

atmosferiche che avevano colpito la città di Palermo.

Il Comune di Palermo, autorizzato dal Tribunale, chiamava in giudizio l'Assessorato regionale delle Infrastrutture, la Toro Assicurazioni, nonché le società AMAP e AMIA che, a sua volta, chiamavano in giudizio, rispettivamente, le società UGF Assicurazioni e Allianz.

A seguito della sentenza n. 4774, emessa dal Tribunale di Palermo in data 20.10.2011, la causa è stata riassunta innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque.

2. Si costituiva il Comune di Palermo il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa risarcitoria, chiedeva comunque il rigetto della domanda avanzata dal [REDACTED] o comunque il riconoscimento di una sua responsabilità concorsuale e, in subordine, di essere rimborsato dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture, dall'AMAP, dall'AMIA e dalla Toro Assicurazioni dal pagamento di eventuali somme da corrispondere al ricorrente.

Si costituivano altresì l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e l'AMAP, i quali eccepivano ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva. L'AMAP chiedeva, in subordine, di essere tenuto indenne dal Comune di Palermo e dall'Assessorato regionale da eventuali somme che avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente e comunque di condannare l'UGF Assicurazioni a rimborsargli quanto pagato eventualmente in favore del ricorrente.

La UGF, la Allianz e la Alleanza Toro assicurazioni chiedevano il rigetto della domanda e, in subordine, eccepivano la prescrizione della domanda di garanzia o comunque il rigetto di quest'ultima; in ulteriore subordine chiedevano una riduzione della pretesa risarcitoria, anche con riferimento alla graduazione della

colpe dei diversi corresponsabili.

3. Espletata la consulenza tecnica, la causa, sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, è stata posta in deliberazione all'udienza del 25.03.2015.

4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'AMIA cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo per riassunzione e che non si è costituita in giudizio innanzi a questo Tribunale delle Acque.

5. Va, poi, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Palermo e riguardante anche l'AMAP e l'AMIA, oltre che le società di assicurazione chiamate in causa. Ed invero, come emerge dalla stessa prospettazione dell'attore, i danni sarebbero stati provocati dall'esondazione del Papireto che – definito nell'atto introduttivo un "canale" – deve invece considerarsi un fiume sotterraneo (cfr. sul punto pp. 9 e 10 della relazione del CTU Dr. Arata), e quindi come tale appartenente al Demanio Regionale.

Dalla Deliberazione della stessa Giunta della Regione Siciliana n. 4/2006 (v. all. n. 6 alla relazione di CTU) si evince peraltro che l'evento dannoso dedotto in giudizio è stato cagionato da crolli "ipogei" che hanno interrotto il flusso del fiume sotterraneo denominato "Papireto", determinando la conseguente esondazione dello stesso.

Questo Tribunale ha affrontato la questione già in altre controversie, rilevando che – in un quadro normativo in cui, ai sensi degli artt. 20 e 32 dello Statuto Regionale, i beni del Demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o i servizi di carattere nazionale, e che il Presidente e gli Assessori Regionali

svolgono le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva, tra cui quella delle acque pubbliche, in quanto non oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale – l'art. 8 del D.P. Reg. n. 70/1979 attribuisce all'Assessorato dei Lavori Pubblici (successivamente Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti) il compito di curare l'esecuzione e la manutenzione dei lavori pubblici di propria competenza e "delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati", mentre l'art. 11 stabilisce che le attribuzioni comunque devolute da altre disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto delle attribuzioni ivi disposte (che per gli interventi di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali è demandata dall'art. 96 della Legge regionale n. 25/1993 agli uffici del Genio Civile, costituenti articolazioni dell'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di confutare l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva del Comune, la parte attrice si è limitata a richiamare l'art. 10 R.D. n. 523/1904 (evocato anche dall'Assessorato chiamato in causa), secondo il quale: "le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane... si eseguono e si mantengono a cura del comune territorialmente competente", sostenendo che, se l'Amministrazione regionale è proprietaria del canale Papireto, il Comune di Palermo sarebbe comunque responsabile della sua manutenzione.

Poichè la norma sopra richiamata è stata emanata in epoca



anteriore all'istituzione dell'ordinamento regionale, occorre verificarne la compatibilità con le modifiche normative apportate dalla successiva legislazione.

Sul punto occorre rilevare non solo una sostanziale incompatibilità dell'art. 10 R.D. n. 523/1904 con la normativa (prima citata) che disciplina il demanio della Regione Siciliana, ma addirittura che "le opere idrauliche di quinta categoria sono state trasferite alla competenza delle regioni con d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8; pertanto, devono essere considerate abrogate le norme dell'art. 10 r.d. 25 luglio 1904 n. 523, che ponevano a carico dei proprietari e dei comuni le spese per la manutenzione delle dette opere" (cfr. Tribunale Superiore delle Acque, n. 12 del 27.02.1992).

Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi che l'unico soggetto passivamente legittimato nella presente controversia sia l'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana ravvisandosi un difetto di legittimazione passiva del Comune di Palermo e, conseguentemente, delle società chiamate in causa.

A nulla rileva il fatto che il Comune di Palermo ha posto in essere alcune condotte per fronteggiare l'emergenza mettendo a disposizione, unitamente ai Vigili del Fuoco, alcune motopompe, al fine di sollevare le acque del Papireto da due pozzetti posti a monte dell'ostruzione per recapitarle, mediante condotte di superficie, sul medesimo collettore, a valle della stessa ostruzione (v. p. 11 della relazione di CTU), e che dopo gli eventi del 2005 ha provveduto alla progettazione e sta eseguendo la realizzazione dei lavori di ripristino e disostruzione del canale Papireto (v. p. 12 della relazione di CTU), atteso che tali iniziative sono comunque successive all'evento dannoso dedotto in giudizio.

L'accoglimento dell'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva ha carattere assorbente sulle altre questioni prospettate dal Comune di Palermo e dalle società chiamate in causa.

Poichè il Comune ha chiamato in causa l'Assessorato regionale assumendo, fra l'altro, che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, l'originaria domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, nei cui confronti potrebbe essere emessa un'eventuale pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, anche se l'attore non ne abbia fatto espressa richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr. Cass. sez. III civ. n. 20610 del 7.10.2011 e n. 3613 del 17.02.2014).

6. Acciata la competenza regionale sulla manutenzione del canale Papireto, non vi è dubbio che, alla luce delle prove documentali e degli accertamenti peritali, va riconosciuta la responsabilità del competente Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana (oggi denominato Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità).

L'amministrazione regionale è responsabile a norma dell'art. 2051 c.c., perché il danno cagionato al privato è in rapporto di causalità con l'omessa o negligente custodia del bene demaniale, spettando all'autorità amministrativa - ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - di provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei (cfr. Cass. S.U. 5 settembre 1997, n. 8588; Cass. S.U. 27 settembre 1997, n. 9502).

Nel merito, infatti, risulta provato che *"in occasione delle copiose precipitazioni che hanno interessato l'intero territorio comunale nel mese di dicembre 2005, si è avuto il crollo di un tratto del collettore Papireto in corrispondenza della porta carraia della caserma del C.C. "Bonsignore" prospiciente a Piazza Peranni. Tale circostanza ha pertanto determinato l'interruzione del collettore che non è stato in grado di smaltire le portate in transito verso il recipiente finale; i volumi in arrivo dal Papireto infatti, hanno rigurgitato la corrente idrica verso monte (corso Alberto Amedeo) raggiungendo ed inondando le aree più depresse del mandamento Monte di Pietà e fino alla via Maqueda"* (cfr. p. 10 della relazione di CTU).

Dalla relazione di servizio redatta nel gennaio 2006 dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia (citata a p. 11 della relazione di CTU) si evince che *"a causa dell'ostruzione del canale, si è verificato un innalzamento della falda con allagamento dei piani cantinati sia con infiltrazioni localizzate dai terreni circostanti, per risalita dai condotti fognari, con conseguente inagibilità di decine di appartamenti"*. Fra le aree che risultavano ancora allagate alla data del 28.12.2005, come indicato nella tav. 1 allegata alla citata relazione, vi era anche quella nella quale ricade l'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, ubicato in [REDACTED] e costituito da n. 3 [REDACTED] (all. 4 tav 2 della relazione di CTU).

Sulla base degli accertamenti peritali disposti dal Tribunale ed espletati con un procedimento conforme alle acquisizioni scientifiche ed immune da errori di carattere logico, confermati dalle prove documentali acquisite agli atti, si evince senza alcun dubbio

che l'esondazione verificatasi nel dicembre del 2005, che ha interessato anche il fabbricato del ricorrente, è da attribuire all'ostruzione del fiume sotterraneo - canale Papireto.

Il crollo della volta del collettore Papireto in prossimità della porta carraia della Caserma Bonsignore è da imputare, sempre secondo il consulente, in primo luogo alla vetustà del canale, realizzato diversi secoli fa con pareti e volta in pietra e che oggi si trova ad una profondità variabile tra 10 e 15 m rispetto al piano di campagna e, in secondo luogo, alle infrastrutture di superficie realizzate all'interno della Caserma, quali i muri di sostegno, il posteggio automezzi militari posto sul rilevato, le pensiline, ecc., che potrebbero avere incrementato nel tempo i carichi sulla volta (p. 11 e 12 della relazione di CTU).

La responsabilità dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture della Regione Siciliana va quindi affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché l'accaduto va ricondotto ad un difetto di manutenzione del fiume sotterraneo - canale Papireto e l'Amministrazione regionale non ha provato la sussistenza del caso fortuito, cioè di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

7. Passando alla quantificazione dei danni, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata in data 5.09.2013, ha quantificato il danno subito da [REDACTED], nella qualità di titolare [REDACTED], in € 116.438,75 di cui € 31.828,75 per i danni al fabbricato, ivi inclusi gli interventi connessi al sollevamento delle acque e alla pulizia dei locali allagati, € 48.610,00 per i danni ai mobili e alle suppellettili ed € 36.000,00 per il fermo commerciale dell'impresa (v. p. 13 e segg. della relazione di CTU).

Le valutazioni peritali, adeguatamente argomentate ed esenti da errori, sono senz'altro da condividere.

La somma, liquidata in valori correnti al momento del deposito della relazione dei c.t.u., tuttavia, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse", tuttavia, va applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.02.1995, sulla somma capitale rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri testè enunciati, a partire dai danni complessivamente subiti e indicati in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data dell'evento lesivo; questo, quindi, viene successivamente

rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata disponibilità del risarcimento dovuto.

Si perviene in definitiva alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi:

- 1) capitale devalutato: euro 99.947,42;
- 2) rivalutazione: euro 16.291,43
- 3) interessi: euro 21.487,77;
- 4) capitale rivalutato + interessi: euro 137.726,62.

Su tali somme andranno infine conteggiati interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

8. Per il criterio della soccombenza, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture va condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano come da dispositivo, e a suo carico vanno poste, in via definitiva, le spese di consulenza.

Tenuto conto delle ragioni della decisione e della particolarità del caso, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio fra tutte le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia,
ogni contraria richiesta ed eccezione respinta,

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Palermo, dell'AMAP s.p.a., dell'AMIA s.p.a., dell'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già U.G.F. ASSICURAZIONI s.p.a.), dell'ALLEANZA TORO s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.) e dell'ALLIANZ s.p.a.;

condanna l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità) della Regione Siciliana a corrispondere a [REDACTED], nella sua qualità di [REDACTED], la somma complessiva di euro 137.726,62 oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;

Condanna il medesimo Assessorato regionale a rimborsare le spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 10.209,70, di cui euro 1.331,70 per spese generali, oltre alle spese di contributo unificato, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovute.

dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le altre parti;

pone definitivamente a carico del suindicato Assessorato regionale le spese di consulenza tecnica;

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, il 25 marzo 2015.

Il Giudice est.

dott.ssa Tania Hmeljak

Tania Hmeljak

Il Presidente

dott. Guido Librino

Guido Librino

Il Funzionario Giudiziario

Zinnanti Marisa

Zinnanti Marisa

Depositato nell'ufficio della 1ª Sezione Civile
della Corte il [REDACTED] 2015

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti Marisa